

N. R.G. /2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA****SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli  
dott. Marco D'Orazi  
dott. Vittorio Serra

presidente  
giudice  
giudice relatore

all'esito dell'udienza del 21.5.2024

nel procedimento ai sensi dell'art. 2487 comma 2 c.c. iscritto al n. r.g. **6063/2024** promosso da:

ricorrente/i

contro

resistente/i

ha emesso il seguente

**DECRETO**

I. I sindaci della società ricorrente rag. presidente,  
sindaco effettivo, sindaco effettivo, in qualità di legali rappresentante della società medesima ai sensi dell'art. 2386 u.c. c.c. e anche in proprio, hanno presentato ricorso ai sensi dell'art. 2487 comma 2 c.c., chiedendo la nomina di uno o più liquidatori.

I ricorrenti hanno esposto che:

- in data 24.3.2023, aveva presentato istanza di accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 13 CCII, sulla base di un progetto di piano di risanamento, predisposto e presentato a norma dell'art. 17, comma 3, CCII;
- le trattative, condotte nell'ambito della procedura di CNC per i 180 giorni di legge, poi prorogati per uguale periodo, non erano sfociate in una delle soluzioni di cui all'art. 23, comma 1, CCII, anche per la difficoltà di giungere ad adesioni totalitarie, per la presenza di un numero elevato di soggetti creditori interessati;
- in data 25.3.2024 si era tenuta una assemblea ordinaria di nel corso della quale:

Pagina 1

- a) non era stato possibile provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, per mancanza di candidati;
- b) era stato deliberato di promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione degli ultimi cinque anni, dei componenti del collegio sindacale cessati negli ultimi cinque anni e del direttore generale, già destinatario di licenziamento;
  - tale delibera era stata approvata con la maggioranza di cui all'art. 2393, comma 5, cod. civ., con la conseguente immediata revoca di diritto degli amministratori, peraltro appena cessati, e quindi con esclusione di qualsiasi meccanismo di *prorogatio*;
  - il collegio sindacale di \_\_\_\_\_ aveva convocato una nuova assemblea per un secondo tentativo di nomina dei componenti del CdA, ovvero, in difetto, per la presa d'atto del conseguente stato di liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. e per la nomina dell'organo liquidatorio;
  - in data 24.4.2024, in assenza di specifiche disposizioni statutarie (art. 43), l'assemblea dei soci di \_\_\_\_\_, preso atto della impossibilità di nominare un CdA, in sede straordinaria, aveva accertato lo stato di scioglimento e liquidazione della società e aveva provveduto, a maggioranza, alla nomina, come liquidatore, del dott. \_\_\_\_\_ di Forlì;
  - l'atto era stato iscritto al registro imprese;
  - il \_\_\_\_\_ solo in data 8.5.2024 aveva comunicato di non accettare l'incarico;
  - \_\_\_\_\_ in quanto imprenditore, non solo aveva l'obbligo di dotarsi di assetti adeguati, ma aveva anche l'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione degli strumenti al fine di superare la crisi e di recuperare la continuità aziendale;
  - la relativa scelta era sottratta alla disponibilità dei soci ma era stata rimessa dal legislatore (anche comunitario) all'organo amministrativo (cfr. art. 120 bis CCII);
  - attualmente esisteva la possibilità per la Società di accedere a uno degli strumenti individuati dall'art. 23, comma 2, CCII, fra i quali il concordato semplificato di cui agli artt. 25 sexies e seguenti CCII, che rappresentava, come noto, uno degli esiti naturali della \_\_\_\_\_ laddove vi fossero i presupposti di cui all'art. 25 sexies, comma 1, CCII;
  - il concordato semplificato richiedeva che la relativa domanda fosse presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione di cui all'art. 17, comma 8, CCII e quindi, nel caso di \_\_\_\_\_ tassativamente entro il giorno 3.6.2024;
  - il collegio sindacale – che aveva il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione ex art. 2386, ultimo comma, cod. civ. – riteneva necessario che, nel più breve tempo possibile, fosse dotata di un organo amministrativo – in questo caso liquidatorio – che avesse pienezza di

poteri e, in particolare, che avesse ancora intatta la possibilità di accedere a qualsiasi strumento di regolazione della crisi ritenesse utile.

II. Il ricorso non può essere accolto.

Ai sensi dell'art. 2487 comma 2 c.c. il tribunale può provvedere alla convocazione dell'assemblea perché deliberi sulla liquidazione della società, quando la convocazione sia omessa dagli amministratori, e può nominare i liquidatori, quando l'assemblea non si costituisca o non deliberi.

L'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria è dunque previsto per specifiche ipotesi di "stallo" del procedimento di liquidazione e al di fuori della situazione di stallo l'esercizio surrogatorio di funzioni proprie dell'assemblea è estraneo alla lettera e alla funzione della norma.

Nel caso in esame non risulta esservi alcuna paralisi delle attività dell'assemblea, che ha prontamente deliberato la nomina di un liquidatore.

Il successivo rifiuto, da parte di quest'ultimo, di accettare l'incarico, non rivela invero un "blocco" dell'operatività dell'assemblea, ma semplicemente la necessità di riconvocarla.

Ne segue che la deliberazione assembleare non può essere sostituita da un provvedimento giudiziario, perché diversamente verrebbe esautorato non un organo "paralizzato", ma un organo in grado di operare.

Non induce a diverse conclusioni l'urgenza di provvedere ad adottare adeguati strumenti di risoluzione della crisi dell'impresa, posto che l'urgenza di atti di gestione non è una situazione di stallo assembleare e non può essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 2487 comma 2 c.c..

p.q.m.

- respinge il ricorso;
- nulla in ordine alle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 22.5.2024

l'estensore

dott. Vittorio Serra

il presidente  
dott. Michele Guernelli